

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1168 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2019 i costruttori FCA Italy SpA, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH («i richiedenti») hanno presentato congiuntamente una domanda ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione<sup>(3)</sup> in modo che l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED), approvata come tecnologia innovativa ai sensi di tale decisione, comprenda l'illuminazione delle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.
- (2) In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 contempli l'illuminazione esterna efficace del veicolo mediante l'uso di LED in autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o etanolo (E85) e che alcuni fattori nella metodologia di prova per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> siano adeguati di conseguenza.
- (3) La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> e regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> (versione luglio 2018)<sup>(6)</sup>.
- (4) Visto il crescente utilizzo di GPL e GNC nelle autovetture nuove, è opportuno chiarire che i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dall'uso di sistemi di illuminazione esterna efficace a LED sui veicoli che possono essere alimentati con tali combustibili dovrebbero essere presi in considerazione come risparmi di CO<sub>2</sub> attribuiti a una tecnologia innovativa.
- (5) Per quanto riguarda le automobili alimentate a GPL e GNC, subordinatamente all'aggiunta di alcuni fattori specifici del combustibile, si considera opportuno il metodo di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> dovuti all'illuminazione a LED nelle autovetture alimentate con tali combustibili.
- (6) Per quanto riguarda l'E85, essendo tale combustibile limitatamente disponibile sul mercato dell'Unione nel suo complesso, esso non dovrebbe essere distinto dalla benzina ai fini della metodologia per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub>.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

<sup>(1)</sup> GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

<sup>(6)</sup> <https://circabc.europa.eu/sd/a/19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf>

